



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 21/30 DEL 29.04.2026

Oggetto: Determinazione ed approvazione del calendario scolastico per l'anno scolastico 2026/2027 nella Regione Sardegna.

L'Assessora della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport riferisce che l'articolo 138, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) e s.m.i., delega alle Regioni le funzioni amministrative in materia di determinazione del calendario scolastico.

L'Assessora ricorda, inoltre, che il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59), in particolare, dispone:

- all'articolo 1, rubricato "Natura e scopi dell'autonomia delle istituzioni scolastiche", comma 1, "Le istituzioni scolastiche sono espressioni di autonomia funzionale e provvedono alla definizione e alla realizzazione dell'offerta formativa, nel rispetto delle funzioni delegate alle Regioni e dei compiti e funzioni trasferiti agli enti locali, ai sensi degli articoli 138 e 139 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. A tal fine interagiscono tra loro e con gli enti locali promuovendo il raccordo e la sintesi tra le esigenze e le potenzialità individuali e gli obiettivi nazionali del sistema di istruzione";
- all'articolo 5, rubricato "Autonomia organizzativa", comma 2, "Gli adattamenti del calendario scolastico sono stabiliti dalle istituzioni scolastiche in relazione alle esigenze derivanti dal Piano dell'offerta formativa nel rispetto delle funzioni in materia di determinazione del calendario scolastico esercitate dalle regioni a norma dell'articolo 138, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";
- all'articolo 8, rubricato "Definizione dei curricoli", comma 2, "Le istituzioni scolastiche determinano, nel Piano dell'offerta formativa il curriculum obbligatorio per i propri alunni in modo da integrare, a norma del comma 1, la quota definita a livello nazionale con la quota loro riservata che comprende le discipline e le attività da esse liberamente scelte. Nella determinazione del curriculum le istituzioni scolastiche precisano le scelte di flessibilità previste dal comma 1, lettera e)";



- all'articolo 9, rubricato “Ampliamento dell'offerta formativa”, comma 1, “Le istituzioni scolastiche, singolarmente, collegate in rete o tra loro consorziate, realizzano ampliamenti dell'offerta formativa che tengano conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico delle realtà locali. I predetti ampliamenti consistono in ogni iniziativa coerente con le proprie finalità, in favore dei propri alunni e, coordinandosi con eventuali iniziative promosse dagli enti locali, in favore della popolazione giovanile e degli adulti”, e comma 2, “I curricula determinati a norma dell'articolo 8 possono essere arricchiti con discipline e attività facoltative che, per la realizzazione di percorsi formativi integrati, le istituzioni scolastiche programmano sulla base di accordi con le Regioni e gli Enti locali”.

L'Assessora rammenta che il calendario scolastico si configura come strumento di programmazione territoriale, in considerazione delle ripercussioni che le scansioni temporali stabilite hanno sull'organizzazione della vita familiare degli alunni, nonché dei servizi connessi alle attività didattiche di competenza delle autonomie locali.

L'Assessora prosegue, sottolineando che la funzione regionale di determinazione del calendario scolastico è ribadita dall'art. 72, comma 1, lett. d), della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali), ed è disciplinata dall'art. 74 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado), il quale prevede, tra l'altro, che:

- le attività didattiche si svolgano nel periodo compreso tra il 1° settembre e il 30 giugno, con eventuale conclusione nel mese di luglio degli esami di stato;
- allo svolgimento delle lezioni siano assegnati almeno 200 giorni;
- la Regione determini la data di inizio delle lezioni e il calendario relativo al loro svolgimento.

L'Assessora ricorda che, ai sensi del medesimo decreto legislativo n. 297/1994, art. 74, comma 5, la determinazione del calendario delle festività nazionali e degli esami di Stato è competenza dello Stato. Pertanto, con la presente deliberazione si intende provvedere alla formulazione del calendario scolastico regionale per l'anno scolastico 2026/2027, al fine di consentire la programmazione didattica delle istituzioni scolastiche autonome, la predisposizione dei servizi di competenza degli enti locali e l'organizzazione della vita familiare.



Tenuto conto dell'esigenza di dover assicurare una durata delle lezioni non inferiore ai 200 giorni e che le istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia, possono adattare il calendario scolastico a specifiche esigenze locali oltre che didattiche, l'Assessora propone che le lezioni abbiano inizio il 16 settembre 2026 e, limitatamente alla scuola primaria e alla secondaria di primo e secondo grado, si concludano il giorno 8 giugno 2027.

In considerazione della specificità del servizio educativo offerto, le scuole dell'infanzia protrarranno le attività didattiche al 30 giugno 2027.

L'Assessora precisa, inoltre, che le singole istituzioni scolastiche, per motivate esigenze e previo accordo con gli enti territoriali competenti ad assicurare i servizi per il diritto allo studio, possono deliberare l'anticipazione della data di inizio delle lezioni, anche con riferimento alle scuole dell'infanzia.

L'Assessora presenta la proposta di calendario per l'anno scolastico 2026/2027.

Il calendario è stato predisposto tenendo conto delle seguenti festività fissate dalla normativa statale:

- 1) tutte le domeniche;
- 2) 4 ottobre - Patrono d'Italia (legge n. 151/2025);
- 3) 1° novembre - festa di tutti i Santi;
- 4) 8 dicembre - Immacolata Concezione;
- 5) 25 dicembre - Natale;
- 6) 26 dicembre - Santo Stefano;
- 7) 1° gennaio - Capodanno;
- 8) 6 gennaio - Epifania;
- 9) Lunedì dopo Pasqua (Lunedì dell'Angelo);
- 10) 25 aprile - anniversario della Liberazione;
- 11) 1° maggio - festa del Lavoro;
- 12) 2 giugno - festa nazionale della Repubblica;
- 13) festa del Santo patrono (secondo la normativa vigente, se ricade in un giorno di lezione);

e delle seguenti sospensioni:

1. vacanze natalizie: dal 23 al 31 dicembre 2026 e dal 2 al 5 gennaio 2027;
2. 9 febbraio 2027: martedì grasso;



3. dal 25 marzo al 27 marzo 2027 vacanze pasquali: i 3 giorni precedenti la domenica di Pasqua;
4. 30 marzo 2027: il martedì successivo al lunedì dopo Pasqua;
5. 28 aprile 2027: Sa Die de sa Sardinia;
6. n. 2 giorni a disposizione del Consiglio d'Istituto, che diventa uno nel caso in cui la festa del Santo patrono del Comune di pertinenza ricada nel periodo scolastico.

I giorni di lezione, che risultano nel calendario scolastico regionale proposto sono così ripartiti (non tenendo conto del giorno del Santo patrono, che può ricadere anche al di fuori del periodo scolastico):

- settembre 2026: giorni 13;
- ottobre 2026: giorni 27;
- novembre 2026: giorni 24;
- dicembre 2026: giorni 18;
- gennaio 2027: giorni 21;
- febbraio 2027: giorni 23;
- marzo 2027: giorni 22;
- aprile 2027: giorni 25;
- maggio 2027: giorni 25;
- giugno 2027: giorni 6.

Il calendario complessivamente comprende 204 giorni di attività didattica, che diventano 203 giorni qualora la festa del Santo patrono ricada nel periodo scolastico.

Considerato, inoltre, che sono a disposizione del Consiglio di Istituto 2 giorni di sospensione dell'attività didattica, che si riducono a un giorno nel caso in cui la festa del Santo patrono ricada nel periodo scolastico, il calendario scolastico comprende un totale effettivo di 202 giorni.

L'Assessora precisa che, nel caso in cui le lezioni si svolgano su cinque giorni settimanali, il conteggio complessivo dei giorni di lezione è di 170, che divengono 169 se la festa del Santo patrono ricade nel periodo scolastico, fatte salve le prerogative in capo al Consiglio di Istituto come sopra descritto.

L'Assessora, inoltre, riconosciuto il valore dell'autonomia scolastica che, in raccordo con gli enti territoriali erogatori dei servizi connessi alle attività didattiche, può meglio rispondere sia alle finalità



educative e formative sia alle esigenze di flessibilità dell'offerta formativa, anche attraverso opportuni adattamenti al calendario scolastico, precisa che eventuali adattamenti possono riguardare la data di inizio delle lezioni, una diversa articolazione delle vacanze natalizie e pasquali nonché la sospensione, nel corso dell'anno scolastico, delle attività educative o didattiche qualora ritenute funzionali al migliore svolgimento dell'offerta formativa.

Le istituzioni scolastiche, nel rispetto del monte ore annuale previsto per le singole discipline e attività obbligatorie, possono disporre gli eventuali ed opportuni adattamenti del calendario scolastico d'Istituto, debitamente motivati e deliberati dal Consiglio d'Istituto e comunicati, altresì, tempestivamente alle famiglie entro l'avvio delle lezioni, nelle fattispecie di seguito enucleate:

1. esigenze derivanti dal Piano dell'offerta formativa, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 275/1999, nonché all'art. 10, comma 3, lett. c), del decreto legislativo n. 297/1994. Qualora l'adattamento del calendario comporti sospensione delle lezioni, nel limite massimo di tre giorni annuali, è necessario un preventivo accordo con gli enti territoriali competenti ad assicurare i servizi per il diritto allo studio;
2. esigenze connesse a specificità dell'istituzione scolastica determinate da disposizioni normative di carattere particolare.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessora della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale della Pubblica Istruzione sulla proposta in esame

DELIBERA

- di approvare il calendario per l'anno scolastico 2026/2027 per la Regione Sardegna, secondo la proposta formulata dall'Assessora della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, come riportato nella tabella riepilogativa, allegata alla presente deliberazione per fare parte integrante e sostanziale.

Il calendario è stato predisposto tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- a) la data di inizio delle lezioni è fissata per il giorno 16 settembre 2026, per tutte le scuole di ogni ordine e grado;



- b) la data di termine delle lezioni è fissata per il giorno 8 giugno 2027, per tutti gli ordini e gradi d'istruzione, eccezione fatta per le scuole dell'infanzia il cui termine è fissato per il giorno 30 giugno 2027;
- c) le singole istituzioni scolastiche, per motivate esigenze e previo accordo con gli enti territoriali competenti ad assicurare i servizi per il diritto allo studio, possono deliberare l'anticipazione della data di inizio delle lezioni, anche con riferimento alle scuole dell'infanzia;
- d) le sospensioni per le festività nazionali fissate dalla normativa statale sono le seguenti:
 - 1) tutte le domeniche;
 - 2) 4 ottobre - Patrono d'Italia (legge n. 151/2025);
 - 3) 1° novembre – festa di tutti i Santi;
 - 4) 8 dicembre - Immacolata Concezione;
 - 5) 25 dicembre - Natale;
 - 6) 26 dicembre - Santo Stefano;
 - 7) 1° gennaio - Capodanno;
 - 8) 6 gennaio - Epifania;
 - 9) Lunedì dopo Pasqua (Lunedì dell'Angelo);
 - 10) 25 aprile - anniversario della Liberazione;
 - 11) 1° maggio - festa del Lavoro;
 - 12) 2 giugno - festa nazionale della Repubblica;
 - 13) festa del Santo patrono (secondo la normativa vigente, se ricade in un giorno di lezione);
- e) sono individuate le seguenti ulteriori sospensioni:
 - 1. vacanze natalizie: dal 23 al 31 dicembre 2026 e dal 2 al 5 gennaio 2027;
 - 2. 9 febbraio 2027: martedì grasso;
 - 3. dal 25 marzo al 27 marzo 2027 vacanze pasquali: i 3 giorni precedenti la domenica di Pasqua;
 - 4. 30 marzo 2027: il martedì successivo al lunedì dopo Pasqua;
 - 5. 28 aprile 2027: Sa Die de sa Sardinia;
 - 6. n. 2 giorni a disposizione del Consiglio d'Istituto, che diventa uno nel caso in cui la Festa del Santo patrono del Comune di pertinenza ricada nel periodo scolastico;
- f) il calendario complessivamente comprende 204 giorni di attività didattica, articolati nei vari mesi, come risulta dall'allegato, che diventano 203 giorni qualora la festa del Santo patrono



- ricada nel periodo scolastico;
- g) sono a disposizione del Consiglio di Istituto 2 giorni di sospensione dell'attività didattica, che si riducono a un giorno nel caso in cui la festa del Santo patrono ricada nel periodo scolastico, il calendario scolastico comprende, pertanto, un totale effettivo di 202 giorni;
 - h) nel caso in cui le lezioni si svolgano su cinque giorni settimanali, il conteggio complessivo dei giorni di lezione è di 170, che divengono 169 se la festa del Santo patrono ricade nel periodo scolastico, fatte salve le prerogative in capo al Consiglio di Istituto come sopra descritto;
 - i) le istituzioni scolastiche, nel rispetto del monte ore annuale previsto per le singole discipline e attività obbligatorie, possono disporre gli eventuali ed opportuni adattamenti del calendario scolastico d'Istituto, debitamente motivati e deliberati dal Consiglio d'Istituto e comunicati, altresì, tempestivamente alle famiglie entro l'avvio delle lezioni, nelle seguenti fattispecie:
 - 1. esigenze derivanti dal Piano dell'offerta formativa, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 275/1999, nonché all'art. 10, comma 3, lett. c), del decreto legislativo n. 297/1994. Qualora l'adattamento del calendario comporti sospensione delle lezioni, nel limite massimo di tre giorni annuali, è necessario un preventivo accordo con gli enti territoriali competenti ad assicurare i servizi per il diritto allo studio;
 - 2. esigenze connesse a specificità dell'istituzione scolastica determinate da disposizioni normative di carattere particolare;
- di dare mandato alla Direzione generale della Pubblica Istruzione, di trasmettere la presente deliberazione alla Direzione generale dell'Ufficio scolastico regionale per la Sardegna per gli adempimenti di propria competenza.

Il Direttore Generale

Giovanni Deiana

La Presidente

Alessandra Todde